



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

10[^] Seduta

Lunedì 8 giugno 2026

Deliberazione n. 71 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Misure a sostegno del completo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3–quater.1, del decreto–legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i quattro articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 82/13[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 27 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 giugno 2026

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 71 dell'8 giugno 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MISURE A SOSTEGNO DEL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL BACINO REGIONALE
DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER.1, DEL
DECRETO – LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2023, N. 74

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 giugno 2026.

Reggio Calabria, 10 giugno 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sintesi del quadro finanziario e degli effetti attesi

Voce	Dato
Platea residuale massima interessata dalla legge	938 lavoratori
Stabilizzazioni finanziabili con stanziamento ordinario statale	277 lavoratori
Stabilizzazioni finanziabili mediante risorse assegnate e non utilizzate	67 lavoratori
Totale stabilizzazioni finanziabili	344 lavoratori
Destinatari della fuoriuscita volontaria e delle politiche attive	594 lavoratori
Risorse complessivamente mobilitate	€ 39.500.000,00

1. Finalità della legge

La presente legge è finalizzata al completamento del percorso di superamento del precariato storico regionale rappresentato dai soggetti appartenenti al bacino dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), individuati dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle azioni già avviate dalla Regione Calabria per garantire la definitiva fuoriuscita dal bacino attraverso strumenti tra loro integrati: assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto part-time; incentivi alla fuoriuscita volontaria; politiche attive del lavoro; percorsi di formazione, riqualificazione professionale e accompagnamento all'inserimento occupazionale.

La finalità ultima della legge è il completo svuotamento del bacino residuale, assicurando sostenibilità finanziaria, certezza della platea di riferimento e coerenza con le risorse statali e regionali disponibili.

2. Ricognizione del bacino regionale TIS

Dalla ricognizione effettuata dal dipartimento competente emerge che i TIS ammessi al quinto anno sono complessivamente 3.758. Di questi, 1.055



Consiglio regionale della Calabria

soggetti over 60 risultano già fuoriusciti attraverso le misure dedicate, determinando una platea attiva pari a 2.703 unità.

Rispetto ai TIS ancora attivi nel bacino, gli enti hanno richiesto ai centri per l'impiego l'attivazione di procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per complessive 1.765 posizioni. Nell'ambito di tale processo risultano già 1.673 soggetti avviati a selezione.

Descrizione	Numero
TIS ammessi al V anno	3758
TIS Over 60 già fuoriusciti	1055
TIS attivi nel bacino	2703
Posizioni richieste dagli enti ex art. 16 L. 56/1987	1765
Soggetti già avviati a selezione	1673
Platea residuale massima potenzialmente interessata dalla legge	938

La presente legge, quindi, non interviene sull'intero bacino storico dei 3.758 TIS, né sui soggetti già fuoriusciti, né sui lavoratori già ricompresi nelle posizioni richieste dagli enti. Il perimetro della legge è circoscritto alla platea residuale massima di 938 lavoratori, suscettibile di ulteriore riduzione in caso di ampliamento delle assunzioni, scorrimento delle graduatorie o attivazione di ulteriori percorsi di stabilizzazione.

3. Logica complessiva dell'intervento

La legge opera secondo una logica sequenziale e integrata: prima si valorizzano le stabilizzazioni finanziabili con le risorse statali; successivamente si utilizzano le risorse assegnate e non utilizzate per ampliare la capacità di assorbimento; infine, si interviene sulla quota residua attraverso bonus di fuoriuscita volontaria e politiche attive del lavoro.



Consiglio regionale della Calabria

Fase	Intervento	Effetto atteso
1	Stabilizzazioni con fondo ordinario statale	Copertura di 277 lavoratori
2	Stabilizzazioni mediante risorse assegnate e non utilizzate	Copertura di ulteriori 67 lavoratori
3	Bonus di fuoriuscita volontaria e/o politiche attive	Gestione dei restanti 594 lavoratori
Totale	Sistema integrato di misure	Svuotamento della platea residuale di 938 lavoratori

4. Analisi delle disposizioni

Articolo 1 – Principi, finalità e ambito di applicazione

L'articolo 1 definisce la cornice generale dell'intervento, richiamando la finalità di garantire lavoro dignitoso, favorire la fuoriuscita dal bacino e circoscrivere l'ambito di applicazione ai soggetti individuati dalla normativa statale. Viene altresì chiarito che sono esclusi i soggetti già fuoriusciti dal bacino e i soggetti idonei all'assunzione in numero corrispondente alle istanze formulate dagli enti per l'avviamento a selezione.

Articolo 2 – Interventi

L'articolo 2 individua gli strumenti operativi: approvazione e aggiornamento dell'elenco regionale; promozione delle assunzioni a tempo indeterminato anche part-time; concessione di un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria; attivazione di politiche attive del lavoro per i soggetti non destinatari delle misure precedenti.

Articolo 3 – Disposizioni finanziarie

L'articolo 3 individua le fonti di copertura finanziaria: risorse statali destinate alle stabilizzazioni; risorse assegnate e non utilizzate; risorse del PR Calabria 2021-2027 per fuoriuscita volontaria e politiche attive.

Articolo 4 – Entrata in vigore

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. Premessa metodologica

La quantificazione degli oneri è effettuata assumendo quale platea massima teorica di riferimento i 938 lavoratori residuali individuati dalla ricognizione dipartimentale. Tale platea costituisce il limite massimo dei potenziali destinatari degli interventi regionali, fermo restando che il numero effettivo dei beneficiari potrà ridursi per effetto di ulteriori stabilizzazioni o fuoriuscite dal bacino.

La metodologia utilizzata è quella del tetto massimo di spesa: per ciascuna misura vengono individuati il parametro unitario, la platea potenziale, la fonte di copertura e il limite complessivo massimo. In tal modo la relazione consente di verificare la sostenibilità della legge e la coerenza tra interventi e risorse disponibili.

2. Stabilizzazioni finanziabili con lo stanziamento ordinario statale

Per le stabilizzazioni è previsto un contributo pari a euro 18.000 annui per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato part-time. Lo stanziamento ordinario statale disponibile è pari a euro 5.000.000 annui.

Applicando il parametro unitario di euro 18.000 annui, la capacità assunzionale teorica annua è pari a: $\text{euro } 5.000.000 / \text{euro } 18.000 = 277$ lavoratori, con arrotondamento prudenziale per difetto.

Parametro	Valore
Stanziamento ordinario annuo	€ 5.000.000,00
Contributo annuo per lavoratore part-time	€ 18.000,00
Calcolo	$5.000.000 / 18.000$
Stabilizzazioni finanziabili	277 lavoratori



Consiglio regionale della Calabria

3. Utilizzo delle risorse assegnate e non utilizzate

Il quadro finanziario tiene conto anche delle risorse assegnate e non utilizzate derivanti dal mancato o parziale utilizzo delle risorse statali destinate alle stabilizzazioni nelle annualità pregresse attribuite alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis del D.L. 95/25¹ e nella quota stimata non utilizzata dell'annualità 2023/2025. Tali risorse sono riutilizzabili per la medesima finalità.

Annualità	Risorse disponibili
2023	€ 2.000.000,00
2024	€ 5.000.000,00
2025	€ 5.000.000,00
2026 – quota stimata non utilizzata	€ 2.500.000,00
Totale risorse assegnate e non utilizzate	€ 14.500.000,00

Ai fini della quantificazione prudenziale, si assume un'età media dei potenziali beneficiari pari a 55 anni. Considerando il raggiungimento dell'età pensionabile a 67 anni, il periodo medio di permanenza del contributo è pari a 12 anni.

Il costo teorico massimo per ciascun lavoratore stabilizzato mediante le risorse assegnate e non utilizzate è pertanto pari a: euro 18.000 x 12 anni = € 216.000,00.

La capacità aggiuntiva di stabilizzazione finanziabile con le risorse assegnate e non utilizzate è pari a: € 14.500.000,00 / € 216.000,00 = 67 lavoratori, con arrotondamento prudenziale per difetto.

¹ Art 19, comma 1-bis. ((Ferma restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziare ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.))



Consiglio regionale della Calabria

Parametro	Valore
Età media prudenziale	55 anni
Età di riferimento per pensionamento	67 anni
Anni medi di copertura	12 anni
Contributo annuo per lavoratore	€ 18.000,00
Costo complessivo per lavoratore	€ 216.000,00
Risorse assegnate e non utilizzate	€ 14.500.000,00
Stabilizzazioni aggiuntive finanziabili	67 lavoratori

4. Capacità complessiva di stabilizzazione

La capacità complessiva delle misure di stabilizzazione deriva dalla somma delle stabilizzazioni finanziabili con lo stanziamento ordinario statale e di quelle finanziabili mediante l'utilizzo delle risorse assegnate e non utilizzate.

Fonte finanziaria	Importo di riferimento	Metodo di calcolo	Lavoratori finanziabili
Fondo ordinario statale	€ 5.000.000,00 annui	$5.000.000 / 18.000$	277
Fondi assegnati e non utilizzati	€ 14.500.000,00	$14.500.000 / 216.000$	67
Totale stabilizzazioni finanziabili	€ 19.500.000,00	$277 + 67$	344

Pertanto, a fronte della platea residuale massima di 938 lavoratori, le risorse destinate alle stabilizzazioni consentono la copertura di complessive 344 unità.



Consiglio regionale della Calabria

5. Quantificazione della misura di fuoriuscita volontaria

La legge prevede la concessione di un contributo economico una tantum in favore dei soggetti che optino volontariamente per la fuoriuscita dal bacino regionale. La misura è rivolta prioritariamente ai lavoratori che non risultino destinatari dei percorsi di stabilizzazione finanziati mediante le risorse statali ordinarie e le risorse assegnate e non utilizzate.

A seguito della quantificazione delle stabilizzazioni finanziabili, la platea potenzialmente destinataria della misura di fuoriuscita volontaria e delle politiche attive è pari a: $938 - 344 = 594$ lavoratori.

Descrizione	Numero
Platea residuale TIS	938
Totale stabilizzazioni finanziabili	344
Lavoratori destinatari delle ulteriori misure	594

Ai fini della quantificazione finanziaria, considerate la previsione di un bonus nella misura massima di € 40.000 parametrato all'età dei beneficiari, è stato assunto un valore medio del bonus di fuoriuscita volontaria pari a € 30.000,00 per beneficiario. Tale importo medio si colloca entro il limite massimo previsto dalla legge e consente di costruire una stima sostenibile del fabbisogno.

Il fabbisogno teorico della misura è pari a: $594 \text{ lavoratori} \times € 30.000,00 = € 17.820.000,00$.

Parametro	Valore
Platea destinataria della misura	594 lavoratori
Bonus medio di fuoriuscita volontaria	€ 30.000,00
Fabbisogno complessivo teorico	€ 17.820.000,00



Consiglio regionale della Calabria

Risorse disponibili per fuoriuscita e politiche attive	€ 20.000.000,00
Margine residuo per politiche attive	€ 2.180.000,00

6. Politiche attive del lavoro e misure complementari

L'eventuale non accettazione del bonus di fuoriuscita volontaria comporterà l'attuazione di politiche attive, il cui finanziamento sarà corrispondentemente aumentato dalle somme non utilizzate ai fini dell'erogazione del bonus. Il margine residuo pari a € 2.180.000,00, eventualmente incrementato per come innanzi esposto, potrà essere destinato al finanziamento di politiche attive del lavoro, orientamento specialistico, formazione, riqualificazione professionale, accompagnamento all'inserimento lavorativo e ulteriori misure complementari di supporto all'occupazione.

La somma di € 2.180.000,00 potrà essere utilizzata, altresì, per l'attuazione di politiche attive temporanee in attesa della definizione delle procedure per l'erogazione del bonus.

Tale previsione consente di non limitare l'intervento alla sola erogazione del bonus, ma di accompagnare la fuoriuscita dal bacino con strumenti utili a rafforzare l'occupabilità dei lavoratori interessati, in coerenza con le finalità del PR Calabria 2021-2027.

7. Quadro riepilogativo complessivo

Intervento	Beneficiari	Risorse	Note
Stabilizzazioni con fondo ordinario statale	277	€ 5.000.000,00 annui	Contributo di € 18.000 annui per lavoratore
Stabilizzazioni mediante risorse assegnate e non utilizzate	67	€ 14.500.000,00	Copertura prudenziale fino a 67 anni, età media 55 anni



Consiglio regionale della Calabria

Bonus di fuoriuscita volontaria	594	€ 17.820.000,00	Bonus medio stimato pari a € 30.000
Politiche attive e accompagnamento	Platea interessata	€ 2.180.000,00	Risorse residue sul plafond regionale
Totale platea trattata	938	€ 39.500.000,00	Svuotamento della platea residuale

8. Tabella 1 – Oneri finanziari

La seguente tabella individua e classifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge, in coerenza con il modello di relazione tecnico-finanziaria previsto per le iniziative legislative regionali.

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia	Carattere	Importo
Art. 2, comma 1, lett. b)	Stabilizzazione di 344 lavoratori mediante utilizzo delle risorse statali ordinarie e delle risorse assegnate e non utilizzate	C	P	€ 19.500.000,00
Art. 2, comma 1, lett. c)	Contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria di 594 lavoratori, con valore medio stimato pari a € 30.000	C	P	€ 17.820.000,00
Art. 2, comma 1, lett. d)	Politiche attive del lavoro, formazione, riqualificazione professionale e accompagnamento all'occupazione	C	P	€ 2.180.000,00
Totale				€ 39.500.000,00



Consiglio regionale della Calabria

9. Criteri di quantificazione degli oneri

La quantificazione degli oneri si fonda su parametri oggettivi e verificabili: numero massimo dei lavoratori residuali, contributo unitario annuo per le stabilizzazioni, valore medio del bonus di fuoriuscita volontaria e tetti massimi di spesa disponibili.

Per le stabilizzazioni ordinarie il calcolo è effettuato dividendo lo stanziamento annuo di euro 5.000.000 per il contributo annuo unitario di euro 18.000, ottenendo 277 lavoratori finanziabili.

Per le stabilizzazioni mediante risorse assegnate e non utilizzate, il calcolo assume prudenzialmente un'età media pari a 55 anni e una copertura fino a 67 anni. Ne deriva un costo unitario complessivo pari a euro 216.000 e una capacità di copertura di 67 lavoratori.

Per la fuoriuscita volontaria, il calcolo assume un bonus medio pari a euro 30.000 per ciascuno dei 594 lavoratori non ricompresi nelle stabilizzazioni, generando un fabbisogno pari a euro 17.820.000. Tale fabbisogno è integralmente coperto dal plafond di euro 20.000.000, con margine residuo di euro 2.180.000 destinabile alle politiche attive.

Voce	Formula	Risultato
Stabilizzazioni ordinarie	$5.000.000 / 18.000$	277 lavoratori
Costo unitario	$18.000 \times 12 \text{ anni}$	€ 216.000,00
Stabilizzazioni	$14.500.000 / 216.000$	67 lavoratori
Totale stabilizzazioni	$277 + 67$	344 lavoratori
Destinatari bonus	$938 - 344$	594 lavoratori
Fabbisogno bonus	594×30.000	€ 17.820.000,00
Margine politiche attive	$20.000.000 - 17.820.000$	€ 2.180.000,00



Consiglio regionale della Calabria

10. Tabella 2 – Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo coordinato delle risorse statali destinate alle stabilizzazioni, delle risorse assegnate e non utilizzate, maturate sulle annualità pregresse e delle risorse regionali programmate a valere sul PR Calabria 2021–2027.

Fonte finanziaria	Importo	Finalità
Fondo statale stabilizzazioni – stanziamento ordinario	€ 5.000.000,00 annui	Stabilizzazioni a tempo indeterminato part-time
Risorse assegnate e non utilizzate annualità 2023–2026	€ 14.500.000,00	Stabilizzazioni aggiuntive
PR Calabria 2021–2027	€ 20.000.000,00	Bonus fuoriuscita volontaria e politiche attive
Totale risorse mobilitate	€ 39.500.000,00	Svuotamento del bacino residuale

11. Verifica di sostenibilità finanziaria

L'impianto finanziario della legge risulta sostenibile in quanto: delimita la platea massima dei destinatari a 938 lavoratori; quantifica analiticamente le stabilizzazioni finanziabili; individua un valore medio del bonus di fuoriuscita; prevede un plafond massimo per le misure regionali; mantiene un margine per le politiche attive del lavoro.

Il rapporto tra platea e interventi è rappresentabile nel seguente schema: 938 lavoratori residuali; 344 stabilizzazioni; 594 destinatari di fuoriuscita volontaria e politiche attive. Tale schema consente di dimostrare che l'intervento è orientato allo svuotamento integrale del bacino residuale.



Consiglio regionale della Calabria

Platea/Intervento	Numero lavoratori	Percentuale su 938
Stabilizzazioni complessive	344	36,7%
Fuoriuscita volontaria e politiche attive	594	63,3%
Totale platea trattata	938	100%

CONCLUSIONI

La presente legge costituisce l'intervento conclusivo del percorso di superamento del bacino regionale dei Tirocinanti di Inclusione Sociale.

A fronte di una platea residuale massima pari a 938 lavoratori, il sistema degli interventi previsto dalla legge consente la stabilizzazione di 344 unità mediante l'utilizzo coordinato delle risorse statali ordinarie e delle risorse assegnate e non utilizzate, maturate nelle annualità pregresse.

La restante platea, pari a 594 lavoratori, è destinataria di specifiche misure di accompagnamento alla fuoriuscita dal bacino, con un bonus medio stimato di € 30.000,00, nonché di politiche attive del lavoro, percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

L'intervento mobilita complessivamente risorse pari a circa € 39.500.000,00 e risulta finalizzato al definitivo azzeramento del bacino regionale TIS, nel rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria, valorizzazione delle competenze professionali maturate e tutela della dignità lavorativa dei soggetti interessati.

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 4, 35 e 117, terzo comma, della Costituzione, promuove misure e interventi volti a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso e promuove azioni finalizzate a realizzare il completo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i soggetti già fuoriusciti, a qualunque titolo, dal bacino regionale, nonché i soggetti idonei all'assunzione in numero corrispondente a quello per cui gli enti hanno proposto istanza alla Regione Calabria per l'attivazione delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il dipartimento competente in materia di lavoro provvede:

a) all'approvazione di un elenco regionale dei soggetti rientranti nel bacino con l'indicazione, in particolare, della relativa qualificazione professionale, da aggiornare con cadenza annuale;

b) alla promozione di percorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti inseriti nell'elenco regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater.1 del d.l. 44/2023 convertito dalla l. 74/2023;

c) alla concessione, in favore dei soggetti inseriti nell'elenco regionale, che volontariamente optino per la fuoriuscita dal bacino, di un contributo finanziario una tantum, determinato in relazione all'età anagrafica dei medesimi e stabilito nel limite massimo di 40.000,00 euro;

d) all'attivazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti inseriti nell'elenco regionale e non destinatari degli interventi di cui alle lettere b) e c).



Consiglio regionale della Calabria

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento competente in materia di lavoro definisce, con proprio atto, il programma degli interventi.

3. La mancata accettazione di una delle misure di cui al comma 1, da parte dei soggetti destinatari della presente legge, determina la loro immediata e definitiva fuoriuscita dal bacino regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si fa fronte con le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quinquies, del d.l. 44/2023 convertito dalla l. 74/2023, con le modalità previste dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e nella misura massima di 5.000.000,00 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si fa fronte con le risorse a valere sul PR 2021/2027 priorità 4 occupazione nella misura massima di 20.000.000,00 euro.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.